

Esente da imposta di bollo ai sensi del D.Lgs. 460/1997.

ALLEGATO "B" AL REP.N. 148.837 RACC.N. 26.354

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Articolo 1

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "SPERANZA - HOPE FOR

CHILDREN - ORGANIZZAZIONE

NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"

L'Associazione può anche essere più brevemente designata a tutti gli effetti, con la denominazione: "SPERANZA – HOPE FOR CHILDREN ONLUS" oppure "SPERANZA ONLUS" oppure "HOPE FOR CHILDREN ONLUS".

Articolo 2

L'Associazione ha sede principale in Arco (Trento) ed ha carattere ed operatività internazionali e nazionali.

Eventuali modifiche della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune potranno essere effettuate con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 3

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località, in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome: seguito dall'indicazione della località della sede.

Articolo 4

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacent).

Può essere prorogata per decisione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 5

L'Associazione svolge, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, l'attività nei seguenti settori:

- assistenza sociale e socio-sanitaria

- assistenza sanitaria

- beneficenza

- istruzione

L'Associazione ha lo scopo di:

5.1. promuovere una cultura di pace e di solidarietà, anche attraverso il coordinamento e l'attività dei volontari sul territorio;

5.2. promuovere l'affermazione dei diritti umani anche attraverso iniziative tese alla loro effettiva attuazione;

5.3. intervenire, anche nelle zone di guerra, con iniziative umanitarie in favore delle famiglie e in particolare dei bambini e di tutti coloro che soffrono altre conseguenze sociali dei conflitti o delle povertà quali fame, malnutrizione, malattie, assenza di cure mediche e di istruzione;

5.4. portare soccorso alle vittime di calamità naturali;

5.5. l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale con il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate dalla lettera a) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Articolo 6

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità specifiche dell'Associazione sono:

6.1. garantire l'assistenza sanitaria di base, anche in zone di guerra, con particolare riferimento ai problemi materno-infantili e dei bambini;

6.2. garantire ai bambini nei paesi in situazioni di conflitto o povertà, un'adeguata istruzione

di base;

6.3. collaborare con altre Associazioni internazionali e nazionali per il raggiungimento dei propri scopi sociali;

6.4. la realizzazione di progetti umanitari di assistenza alle famiglie e ai bambini anche in contesti connessi a situazioni di conflitto;

6.5. la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei paesi in via di sviluppo limitatamente alle attività indicate al precedente articolo 5;

6.6. la realizzazione, in Italia o in Paesi industrializzati, di interventi a carattere umanitario, siano o meno dovuti a situazioni di particolare emergenza o a calamità naturali;

6.7. la selezione, formazione e impiego dei volontari e operatori professionali in servizio civile;

6.8. fornire informazioni sul contenuto e sulle motivazioni della propria attività, in particolare ai propri sostenitori, anche in qualità di editore di pubblicazioni periodiche;

6.9. promuovere e organizzare conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere sulle iniziative umanitarie o che favoriscano consapevolezza e sensibilità sui temi della pace, della solidarietà, dei diritti umani.

PATRIMONIO

Articolo 7

Il patrimonio sociale è costituito da:

7.1. beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

7.2. eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;

7.3. eventuali donazioni, legati e liberalità destinati ad essere permanentemente impiegati a favore dell'Associazione.

Articolo 8

Le risorse economiche per il funzionamento dell'Associazione e per lo svolgimento delle attività umanitarie provengono dalle quote sociali, da contributi, lasciti e donazioni di privati sostenitori, di enti pubblici o privati o istituzioni di organismi nazionali e internazionali.

Articolo 9

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di aprile successivo, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo (Stato patrimoniale e Conto economico), la relazione gestionale ed il bilancio preventivo, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 31 maggio seguente.

L'eventuale avanzo di gestione potrà essere utilizzato solo per gli scopi sociali e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, con il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la distribuzione sia effettuata a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

SOCI

Articolo 10

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che dimostrino esperienza professionale nel campo del volontariato e nel mondo associativo nonché le figure professionali ritenute utili per l'esercizio dell'attività della stessa, che condividono le finalità e sostengono le attività umanitarie dell'Associazione stessa.

L'Associazione è aperta alle persone aventi tali requisiti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica o religiosa.

E' esclusa espressamente la temporaneità della vita associativa. Possono essere soci tutti coloro che hanno la maggiore età e tutti gli associati, di qualunque categoria prevista nel succes-

sivo art. 11, hanno diritto al voto per tutte le decisioni ritenute necessarie senza alcuna esclusione.

Articolo 11

I membri dell'Associazione si distinguono in:

11.1. Soci Fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;

11.2. Soci Ordinari: sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e ne promuovono le iniziative umanitarie;

Articolo 12

La qualifica di Socio Ordinario si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo giudica sull'ammissione del candidato con decisione motivata e appellabile solo innanzi il Collegio dei Probiviri.

La nomina a Socio Onorario viene deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, che viene decisa dal Consiglio Direttivo, e a contribuire alle attività dell'Associazione. La quota associativa non è in ogni caso ripetibile.

La qualità di Socio si perde per:

13.1. Dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;

13.2. Decadenza, per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

13.3. Esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità con lo statuto, le finalità e lo spirito dell'Associazione;

13.4. Mancato pagamento della quota associativa annuale.

Contro l'esclusione è ammesso ricorso solo innanzi il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA

Articolo 14

L'assemblea dei Soci è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'assemblea deve essere altresì convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno il 30% (trenta per cento) dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 15

L'assemblea è convocata, anche fuori dalla sede legale, mediante comunicazione scritta, da inviarsi a mezzo raccomandata con A.R. o a mezzo di strumenti telematici, ciascun socio con diritto di voto, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

In caso d'urgenza la convocazione può essere inviata via fax o telegramma o a mezzo di strumenti telematici (che prevedano l'accertamento dell'effettivo ricevimento), almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

E' in ogni caso valida l'assemblea a cui partecipino tutti i Soci con diritto di voto, il Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti.

L'assemblea può essere tenuta anche in più luoghi, tele e/o video collegati tra loro, in ciascuno dei quali potranno recarsi i partecipanti alla riunione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- che il Presidente e il Segretario dell'assemblea si trovino nel medesimo luogo, nel quale sarà redatto il verbale e nel quale si considererà a tale fine tenuta la riunione;

- che i sistemi di collegamento tra i diversi luoghi consentano di accettare l'identità degli intervenuti, consentano a tutti i partecipanti di intervenire nella discussione in tempo reale, e

permettano a tutti i partecipanti di trasmettere e ricevere documenti;

- che in ciascuno dei luoghi coinvolti sia redatto un foglio delle presenze.

Articolo 16

Ogni Socio Ordinario o Fondatore, che non sia moroso nel versamento della quota associativa, ha diritto a un voto senza facoltà di delegare un altro Socio.

Articolo 17

L'assemblea dei Soci delibera in seduta ordinaria sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri e sul bilancio consuntivo e preventivo e sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione.

L'assemblea dei Soci può conferire la nomina di Presidente Onorario a una o più personalità particolarmente meritevoli, che si sono distinte per il proprio impegno nei confronti dell'Associazione.

Il Presidente Onorario può presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto, e assumere impegni su mandato degli stessi Organi.

Il Presidente Onorario decade per decisione personale o su richiesta del Consiglio Direttivo.

In ogni azione e comportamento, il Presidente Onorario dovrà tener conto degli interessi primari dell'Associazione con riferimento allo statuto.

Articolo 18

Delle deliberazioni dell'assemblea deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Per la legale costituzione e la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è necessario l'intervento di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei Soci, in prima convocazione. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti ad esclusione delle modifiche allo statuto per le quali sarà validamente costituita

con la presenza di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

Le decisioni dei Soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, fatta eccezione per le decisioni sulle seguenti materie, che devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare: le modificazioni dell'atto costitutivo, lo scioglimento anticipato volontario dell'Associazione, la nomina e la revoca dei Consiglieri, la nomina dei Revisori dei Conti, la nomina o la revoca dei liquidatori ed i relativi compensi e i criteri di svolgimento della liquidazione; qualunque decisione venga richiesta da uno o più membri del Consiglio Direttivo o da più della metà dei Soci, oppure la cui adozione con deliberazione espressa dell'assemblea sia espressamente prevista dalla legge.

Il procedimento per la decisione mediante consultazione scritta è regolato come segue:

Uno dei Soci o uno dei membri del Consiglio Direttivo comunica a tutti i Soci, a tutti i Consiglieri e ai Revisori dei Conti il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a 8 (otto) giorni entro il quale ciascun Socio deve far pervenire presso la sede sociale, all'attenzione del Segretario, l'eventuale consenso della stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviato con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica e devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'Organo Amministrativo e inserito senza indugio nel Libro delle Decisioni dei Soci.

La decisione si intenderà adottata se sarà stato raggiunto il consenso scritto di oltre la metà dei Soci. La data della decisione coinciderà con la scadenza del termine stabilito per la risposta all'invio del testo proposto.

Le risposte che dovessero pervenire oltre la scadenza del suddetto termine non saranno com-

putate, neanche ove fossero risposte favorevoli all'adozione della decisione.

CONSIGLIO DIRETTIVO – AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) componenti. I componenti sono eletti dall'Assemblea dei Soci, sono rieleggibili e durano in carica 4 (quattro) anni. Condizione necessaria per l'eleggibilità nel Consiglio Direttivo è l'appartenenza all'Associazione in qualità di Socio.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente, un Vice-Presidente e un Tesoriere e può altresì nominare un Comitato Esecutivo, un Direttore Esecutivo e uno o più Consiglieri Delegati, delegando singolarmente a ciascuno di tali Organi i propri poteri, fatte salve le limitazioni di legge.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è convocato, con avviso scritto inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, dal Presidente o da chi ne fa le veci e si riunisce ogni volta che lo si ritenga necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio in caso di necessità ed urgenza può essere convocato con preavviso di 2 (due) giorni per telegramma o attraverso altro mezzo telematico. In ogni caso il Consiglio Direttivo delibera validamente quando vi intervengono, in proprio o per delega, tutti i suoi componenti.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare in ordine all'approvazione della bozza del bilancio consuntivo e preventivo ed all'ammontare delle quote sociali.

La mancata partecipazione di un Consigliere alle sedute del Consiglio Direttivo per quattro volte consecutive, senza giustificato motivo, determina l'automatica decadenza dalla carica di

Consigliere. Di tale circostanza, il Consiglio Direttivo ne darà atto alla prima riunione utile.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo ha le più ampie facoltà di decisione riguardo a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio garantisce il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali dell'Associazione in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento della metà più uno dei suoi membri e delibera validamente con quella assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Comitato Esecutivo, nominato all'interno del Consiglio Direttivo, è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da non meno di 2 (due) e non più di 5 (cinque) Consiglieri, cui è delegata, ferme restando le competenze riservate al Consiglio Direttivo dallo statuto e dalla legge, l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e la gestione corrente dell'Associazione, nonché l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni che stabiliscono le modalità operative dell'Associazione. Il Comitato Esecutivo cessa le proprie funzioni per revoca da parte del Consiglio Direttivo o per scadenza del termine dei Consiglieri che lo compongono.

Le attività delegate sono costantemente soggette alla supervisione del Consiglio Direttivo, cui il Comitato deve assicurare regolari rapporti informativi. Delle operazioni rilevanti poste in essere, il Comitato Esecutivo è comunque tenuto a informare il Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione utile successiva, ferma in ogni caso la validità dei provvedimenti adottati. Di tutte le predette attività va predisposta altresì una relazione annuale da allegare al bilancio.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente, ogni volta che questi lo ritenga necessario e può richiedere di essere riunito

in sessione straordinaria su richiesta di almeno la metà dei suoi membri.

Le riunioni del Comitato Esecutivo, convocata dal Presidente e/o dal Vice-Presidente con avviso spedito via telefax o via e-mail almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione, sono valide se è presente la maggioranza dei membri. Le riunioni saranno valide anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti l'intero Comitato e tutti i Revisori. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri; in caso di parità si intende approvata la proposta cui accede il voto del Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice-Presidente. Potranno partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo anche altri soggetti invitati dal Presidente o dal Vice-Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo possono anche tenersi in più luoghi tele e/o video collegati, con le stesse modalità e alle stesse condizioni già previste in relazione alle assemblee dei Soci. Allo stesso modo, le decisioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo possono essere adottate mediante consultazione scritta, con le stesse modalità e alle stesse condizioni già previste in relazione alle assemblee dei Soci.

Articolo 23

Il Presidente, o in sua assenza il Vice-Presidente, ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio e, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva.

COLLEGIO DEI REVISORI

BILANCIO

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

SCIoglimento

Articolo 24

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di tre Revisori, iscritti al Registro dei Revisori Legali. I tre Revisori vengono nominati ogni 4 (quattro) anni dall'Assemblea dei Soci, che tra loro designa chi ricopre la carica di Presidente del Collegio dei Revisori.

Articolo 25

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione al bilancio annuale. I Revisori potranno altresì accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

Articolo 26

Il Collegio dei Probiviri è composto da 2 (due) componenti eletti dall'Assemblea dei Soci e dura in carica 4 (quattro) anni. Ha competenza in tema di ricorsi contro le decisioni di esclusione dei soci votate dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 13. I suoi componenti sono rieleggibili.

Articolo 27

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria con la maggioranza del 75% (settantacinque per cento) degli aventi diritto al voto.

L'assemblea provvederà a nominare uno o più Liquidatori.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altre ONLUS o ai fini di pubblica utilità sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 23.12.96 n. 662 e successive future modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed al

Regolamento interno dell'Associazione, eventualmente redatto dal Consiglio Direttivo.

F.to Gaetano Turrini

F.ta Roberta Corradini

F.to Feras Garabawy

F.ta Paola Abbiati

F.to Bordignon Aroldo

F.ta Carlotta Turrini

F.to Luigi Piffer

F.ta Lara Marcabruni

F.to Gianni Gruber